



Comune di Casale Corte Cerro

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

DEFINIZIONE CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2016

Ord. N. **61/15**

Prot. 7894

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che la legge regionale sul commercio, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011 e dalla L.R. 3/2015, attribuisce alla Regione medesima la competenza a fissare annualmente le date di inizio dei saldi, demandando ai Comuni il compito di fissare le modalità di effettuazione ed il periodo di svolgimento, che non può comunque superare le otto settimane;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 e successive modificazioni;

Vista la D.G.R. n. 21-2520 del 30/11/2015, con la quale la Regione Piemonte ha fissato le date di avvio delle vendite di fine stagione per l'anno 2016;

Rilevato di dover stabilire l'effettuazione in modo continuativo e del periodo di otto settimane le vendite in argomento, tenuto conto di quanto determinato dai Comuni limitrofi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Di fissare la durata massima delle vendite di fine stagione dell'anno 2016, di otto settimane consecutive:

Periodo invernale..... Dal 5.01.2016 al 29.02.2016

Periodo estivo..... Dal 2.07.2016 al 26.08.2016

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999, nei trenta giorni precedenti l'inizio delle vendite di fine stagione, **sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli a carattere stagionale o di moda**, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con **cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento**

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00. Nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 06.12.1971. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.

Casale Corte Cerro, lì **28 dicembre 2015**.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giacomini Mauro